



Comunicato per la stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

Berna, 10 febbraio 2012

Embargo: 10.2.2012 / 12:00

D-6330/2011: Sentenza del 3 febbraio 2012

Asilo: il TAF respinge il ricorso di un ex agente di polizia cinese

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di un ex agente di polizia cinese di etnia uigura. Il richiedente l'asilo ha allegato di essere stato testimone di un traffico d'organi nel suo Paese. In prima istanza, aveva ottenuto dall'Ufficio federale della migrazione la qualità di rifugiato per motivi soggettivi posteriori alla fuga e beneficiato dell'ammissione provvisoria in Svizzera.

L'unica questione ancora litigiosa dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) riguardava la concessione dell'asilo, ossia occorreva determinare se al momento di lasciare il Paese il ricorrente era nel mirino delle autorità cinesi. Nella sua sentenza il TAF constata che il richiedente l'asilo ha lasciato il suo Paese in modo legale e regolare, usando il proprio passaporto e sotto gli occhi delle autorità. Il TAF gli nega pertanto l'asilo ai sensi dell'articolo 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Inoltre, il Tribunale reputa che il ricorrente ha presentato un racconto confuso, incoerente e contraddittorio sul suo vissuto in Cina prima della partenza e ne conclude quindi che il suo racconto non corrisponde integralmente ai fatti. Data la mancanza di allegazioni verosimili su punti essenziali, il TAF gli nega anche l'asilo in Svizzera in virtù dell'articolo 7 LAsi.

Il richiedente l'asilo ha affermato di essere stato agente di polizia nella regione dello Xinjiang (nord ovest della Cina) negli anni novanta per vari anni e di essere stato testimone di un traffico d'organi prelevati a condannati a morte. Dopo aver lasciato il Paese nel 2007, l'ex agente di polizia è transitato segnatamente per Dubai e per l'Italia prima di arrivare in Svizzera alla fine del 2009. Dinanzi al TAF ha fatto valere che i suoi diritti procedurali non sarebbero stati sufficientemente considerati in prima istanza e che avrebbe avuto diritto all'asilo in base al suo vissuto in Cina prima della fuga.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 75 giudici e 320 collaboratori.

Per maggiori informazioni

Joanne Siegenthaler, responsabile supplente della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, 3000

Berna, tel. 058 705 29 16, cellulare 079 335 76 38, joanne.siegenthaler@bvger.admin.ch.